

Comune di Vallelaghi



REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VALLELAGHI

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del
30.06.2022

Indice

CAPO I	2
PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 5 – Informativa	4
Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri	4
Art. 7 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.....	5
Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e.....	5
incaricati del trattamento.....	5
Art. 9 – Trattamento e conservazione di dati personali.....	5
Art. 10 – Diritti dell’interessato	6
Art. 11 – Tutela.....	6
Art. 12 – Provvedimenti attuativi.....	7
Art. 13 - Pubblicità del Regolamento.....	7
Art. 14 - Entrata in vigore	7

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali, se per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Vallelaghi nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679 e al D.lgs. 196/2003 e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri enti. È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo sita presso la sede municipale di Vallelaghi e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare" il Comune di Vallelaghi, nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali
- e) per "designato per la gestione del sistema di videosorveglianza", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo" il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- k) per “Regolamento 2016/679” il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- i) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Vallelaghi

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa “minima”, installato in prossimità della stessa.
2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.

Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri del Comune di Vallelaghi, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
- tutela del patrimonio;
 - sicurezza urbana;
 - monitoraggio dei flussi di traffico
 - contestazione delle violazioni del Codice della strada, nel rispetto di quanto consentito dalla normativa vigente
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.

Art. 7 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

1. Il Comune di Valledaghi effettua una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e incaricati del trattamento

1. Compete al Comune di Valledaghi legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

Art. 9 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:

- a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 11 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice.

Art. 12 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.